

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.36/2026)

L'organo di revisione

Dott. Paolo ZOCCOLA (Presidente)

Dott. Giorgio CAVALITTO(Componente)

Dott. Umberto SPAGONI (Componente)

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 7/2025

- Dott. Paolo ZOCCOLA (Presidente)
- Dott. Giorgio CAVALITTO(Componente)
- Dott. Umberto SPAGONI (Componente)

dichiarando

- di aver ricevuto con Pec del 13 luglio 2026 nota di trasmissione dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Giunta regionale,. di richiesta di espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 contenente:
- *testo iniziale coordinato con gli emendamenti e con gli articoli aggiuntivi in corso di deposito presso la Commissione consiliare competente;*
- *la documentazione contabile prevista dalla normativa vigente, allegato A (art.2), allegato B (art.5), allegati C, D, (art. 6) allegati E, F, G, H, I, L, M, N, O, (art. aggiuntivo), allegato 1 (art. 11).*
- *Nota integrativa all'Assestamento (allegato N all'articolo aggiuntivo)*

Premesso che

- *con Pec Protocollo n. 00030872/2026 del 03/06/2026 era stata trasmesso a codesto Collegio il disegno di legge n. 145/2026 denominato "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie" e la relativa documentazione contabile per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 40- quater della l.r. 28 ottobre 2001, n. 7 con richiesta dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 40- quater della legge regionale 28 ottobre 2001, n. 7;*
- *che tale richiesta veniva revocata con pec prot. 00033002/2026 del 10/06/2026, a firma del dott. Paolo Frascisco ,con notazione di invio della predetta solo in occasione della produzione della versione definitiva del Disegno di legge;*
- *la bozza di legge - DDL n. 145 -, denominato "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie", è la seguente:*

Art. 1. (Riferimento normativo)

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2025 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge n.87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025" presentato dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2026. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2025 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.

Art. 3. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2026)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2026 è determinato in euro 315.679.715,44, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 4. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2025)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 118/2011, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro – 999.185.320,65.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 1.644.408.528,34, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Art. 5. (Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2025)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 59.278.743,23, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:
a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2025 euro 33.788.598,70;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2025:

- *euro 129.937,00 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili,*
- *euro 22.460.114,61 per vincoli derivanti da trasferimenti,*
- *euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente,*
- *euro 681.204,34 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario*
- *euro 1.951.093,27 per risorse destinate agli investimenti..*

Art. 6. (Variazione delle entrate e delle spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione 2026 risulta incrementato per le entrate di euro 208.028.468,20 in termini di stanziamento di competenza e di euro 148.741.704,97 in termini di stanziamento di cassa, e per le spese risulta aumentato di euro 208.028.468,20 in termini di stanziamento di competenza, e di euro 151.132.058,49 in termini di stanziamento di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione 2027 delle entrate e delle spese, in termini di stanziamento di competenza risulta aumentato di euro 16.946.714,35.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2028 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate in equilibrio, l'ammontare dello stato di previsione 2028 delle entrate e delle spese, in termini di competenza risulta aumentato di euro 6.025.573,11.

Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2/2026)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)) le parole: "e sono destinate in spesa per pari importo in un apposito capitolo del fondo accordi di programma, nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale)." sono soppresse.

Art. 8. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2026)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 2/2026 è sostituito dal seguente: "3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 e quantificate in euro 10.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede mediante la riduzione di pari importo della previsione di entrata di cui al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.".

Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2026)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026) le parole "programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti "programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)".

Art. 10. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2026)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2026 le parole "programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti "programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)".

Art. 11. (Sostituzione dell'allegato B alla legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001)

1. L'allegato B al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), concernente i bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali, è sostituito dall'allegato 1 al presente articolo.

Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A art. 2
Allegato B art. 5
Allegato C art. 6
Allegato D art. 6
Allegato 1 art.11

premettendo ancora che:

- la gestione contabile della Regione Piemonte è regolata dalla L.R. 11 aprile 2001, n. 7, "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte"*, che disciplina in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie dell'ordinamento regionale, e dal "*Regolamento regionale di contabilità*" 5 dicembre 2001, n. 18/R modificato completamente con D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R. recante: "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*", e in seguito ulteriormente modificato in alcuni articoli come da D.P.G.R. del 21 dicembre 2023;
- la Giunta con Deliberazione del Consiglio regionale 26 Gennaio 2026, n. 139 -1545 ha redatto la proposta avente ad oggetto "*Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1, punto 4.1. Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028. adozione, e proposta al Consiglio regionale*";
- *la Legge di Stabilità "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026- 2028 Legge di stabilità regionale" - ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento interno - che deve essere approvata nella medesima seduta almeno di approvazione della legge di preventivo di riferimento a norma dell'art. 5 e 8 della L.R. 7/2001 è stata approvata con Legge Regionale n. 2 del 03 febbraio 2026;*

TENUTO CONTO CHE

- con L.R. n. 3 del 03 febbraio 2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con parere del collegio (rif. verb. 32025 – allegato 1), pubblicato sul sito;;
- è in corso di approvazione il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2025 parificato in data 21 luglio 2026 con Deliberazione non ancora numerata dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte e parere preventivo del collegio (rif. allegato 1 al verb. 31/2026 del 25 giugno 2026);

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 5 della L. R. 7/2001 è necessario che la Giunta predisponga ogni anno un documento di programmazione economico - finanziario che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per l'attuazione delle politiche della regione, documento che dovrebbe essere redatto entro il 30 settembre;
- che la mancanza di tale documento non impedisce comunque la presentazione del bilancio annuale, pluriennale e della legge finanziaria;
- per l'iter ad oggi in essere si rinvia a quanto più sopra riportato;

richiamati:

- il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 del D. Lgs. n. 123/2011;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare tutto l'art. 39 relativo a *"il sistema di bilancio delle regioni*"
- la Legge Regionale n. 7/2001 "O*rdinamento contabile della Regione Piemonte*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L. R. 7/2001 punto 1 e punto 2 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori con le modifiche ad oggi in vigore dettate dalla L. R. 6/2022 e L .R. 13/2022;
- la Legge Regionale n. 7/200*1 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"* e s.m.i. ed in particolare l'art. 10 relativamente al bilancio preventivo;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) e più in generale tutti i principi contabili applicabili alla Regione allegati al D.Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto

- che la Regione approvava con D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R, il: "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*", conforme ai principi di cui al D. Lgs. 118/2011;
- che con D.P.G.R. del 21 dicembre 2023 l'ente ha modificato il regolamento del 16 luglio 2021, n. 9/R. recante: "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R"*;
- che in data 15 dicembre 2025 (rif. verb. 29/2025 – allegato 1) il collegio precedente ha rilasciato parere positivo al bilancio 2026-2028 del Consiglio Regionale, approvato definitivamente come da Deliberazione di Consiglio n. **136-27423** del **16/12/2025** ;
- che il Collegio ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio 2026-2028.

- in merito al DDL sottoposto al collegio l'ente, in nota integrativa, riporta che "…omissis… *Al fine della predisposizione del presente disegno di legge si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate. Dalle verifiche effettuate è emerso l'allineamento degli accertamenti effettuati in corso d'anno - alla data di predisposizione del presente ddl - con le previsioni di competenza contenute nel Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, anche alla luce delle proiezioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2026, nonché il permanere degli equilibri di bilancio.*. "
- che durante l'incontro è stato informato che, come meglio inserito nei passaggi specifici che seguiranno,(riferimento verbale 34/2026 del 16 luglio 2026)

Contestualmente Il collegio – al fine delle necessarie verifiche degli equilibri - ha chiesto di ricevere comunque il trend degli accertamenti delle entrate ed i relativi incassi. Tale documento, è pervenuto per capitoli e il collegio ha potuto effettuare le verifiche di competenza di cui oltre.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- che la manovra di assestamento è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 che riporta:

"*1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.*

1. *La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.*

2. *Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:*

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";

- che l'assestamento a norma dell'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 - in vigore dal 1° gennaio 2021 - può essere approvato seppur non sia stato ancora parificato e approvato in quanto come sopra riportato lo stesso recita: *3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";*
- per quest'anno l'assestamento verrà approvato dopo l'avvenuta parifica intervenuta solo in data di 21 luglio scorso 2026 come da Adunanza non ancora numerata;

- la Legge Regionale n. 7/2001 "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R"* emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R ." conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011, da ultimo modificato con regolamento regionale n. 11 del 21/12/2033 in vigore dal 28/12/2023;
- il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con L.R. n. 3 del 3 febbraio 2026;
- il verbale n. 3/2026 – allegato 1 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al DDL del bilancio così dettagliate:

RIEPILOGO ENTRATE		
DENOMINAZIONE	**Bilancio previsione L.R.3/2026**	**Assestato 2026**
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	59.278.743,23
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	114.319.482,03	891.277.286,91
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.283.497.801,42	11.291.820.212,81
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.522.834.061,12	1.930.088.845,49
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	564.512.056,01	740.276.052,60
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	824.189.247,93	1.552.387.549,46
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	402.089.913,13	402.290.062,77
Totale entrate finali	**14.597.123.079,61**	**15.916.862.723,13**
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	247.000.000,00	247.000.000,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.391.713.329,65	3.840.301.593,07
Totale titoli	**18.235.836.409,26**	**20.004.164.316,20**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**18.350.155.891,29**	**20.954.720.346,34**

- che, il collegio ha ricevuto in data 8 luglio 2026 la delibera dell'Ufficio di Presidenza per la "*Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028"* del Consiglio della regione Piemonte;
- si ricorda infatti che il regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte all'art. 16 riporta che:

"1. L'Ufficio di presidenza, anche sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente, delibera la proposta di assestamento delle previsioni di bilancio e la presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, secondo le medesime modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
1. La proposta di assestamento, secondo quanto motivato nell'allegata nota integrativa, indica: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) la modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.
2. Con la proposta di assestamento si dà atto altresì del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. L'assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno.
4. L'Ufficio di presidenza successivamente alla delibera di adozione dell'assestamento del bilancio, approva il documento tecnico di accompagnamento assestato ed il bilancio gestionale assestato";

- che è pertanto stato possibile verificare la coerenza delle somme inerenti i trasferimenti tra Giunta e Consiglio come meglio oltre evidenziato;
- che come si evince dal verbale del collegio uscente nel bilancio di previsione 2026-2028 della Regione da emendamento sono state previste definitivamente entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio come di

seguito dettagliate - non modificate in iter di legge:

anno	Trasferimenti al Consiglio Regione	Trasferimenti nel Bilancio consiglio dup 239/2026
2026	57.488.455,40	56.122.795,95
2027	57.448.394,56	57.448.394,56
2028	58.016.315,56	58.016.315,56

- in data 9 aprile 2026 con la Deliberazione n.5-2412/2026 della Giunta è stato adottato il "*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni* " rispetto al quale preventivamente il collegio ha rilasciato proprio parere favorevole (rif. allegato 1 al verbale n. 15/2026) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- che il DDL al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025 rispetto al quale il collegio ha già depositato la relazione al rendiconto (rif. verb. 31/2026 – allegato 1) ed a cui si rinvia integralmente, è stato parificato solo in data di oggi;
- che essendo chiusa la relazione al rendiconto, ed avendo l'ente inviato la richiesta di parere all'assestamento, la situazione ha permesso in questa sede di potersi basare anche sulle verifiche definitivamente effettuate dal collegio sulle risultanze del rendiconto 2025;
- che il DDL emendato e definitivamente acquisito dal collegio presentava la seguente situazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				310.279.888,29
RISCOSSIONI	(+)	2.189.488.671,56	13.914.293.502,46	16.103.782.174,02
PAGAMENTI	(-)	2.547.470.894,11	13.550.911.452,76	16.098.382.346,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			315.679.715,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			**315.679.715,44**
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.102.173.298,81	3.148.505.049,91	6.250.678.348,72
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				2.057.095,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.456.973.760,60	3.217.292.337,30	6.674.266.097,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			401.421.325,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			489.855.960,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			**-999.185.320,65**

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	457.324.374,90
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	1.470.509,12
Fondo contenzioso	26.118.478,87
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	15.381.966,47
Totale parte accantonata (B)	**509.509.779,36**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.679.557,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	108.814.982,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**133.762.335,06**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**1.951.093,27**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-1.644.408.528,34**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

- che la finalità dell'assestamento – come previsto dall'art. 50 del D.lgs 118/2011 e dai principi contabili 4/2 - è principalmente quella di verificare le previsioni di bilancio tramite la consistenza anche dei residui attivi e passivi, FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2024, verificando come primo momento gli equilibri di bilancio;
- l'ente inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2025 ;
- che tale dato corrisponde al conto del bilancio "riepilogo generale delle entrate" e "riepilogo generale delle spese" da rendiconto 2025 come da ultimo emendato;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento – pur con le eccezioni di cui all'art. 50 comma 3 – ricorda, inoltre, che il ritardo nella variazione comporta una gestione non puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;
- che anche nell'ultima parifica la Corte ha parificato evidenziando, comunque, una problematica importante inerente la liquidità, le somme giacenti pro-capite per abitante di valore molto basso rispetto ad altre regioni italiane, la necessità di effettuare la riconciliazione con gli enti del territorio dei residui al 31 dicembre 2025;
- con l'assestamento l'ente provvede solo a confermare il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2025, verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro **315.679.715,49**. Pertanto, la cassa al 1° gennaio 2025 è la seguente pari a quella al 31 dicembre 2025:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				310.279.888,29
Riscossioni	(+)	2.189.488.671,56	11.914.293.507,46	16.103.782.174,07
Pagamenti	(-)	2.547.470.894,11	13.550.911.452,76	16.098.382.346,87
Saldo di cassa al 31 dicembre	**(=)**			**315.679.715,49**

- che l'andamento della cassa è la seguente:

	Disponibilità chiusura esercizio
Anno 2019	161.427.898,70
Anno 2020	210.549.553,59
Anno 2021	229.498.262,51
Anno 2022	95.472.607,10
Anno 2023	223.962.147,33
Anno 2024	310.279.888,29
Anno 2025	315.679.715,49

- che l'ente dichiara che conformerà comunque il bilancio 2026-2028 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione come peraltro previsto dall'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 penultimo capoverso in vigore dal 1° gennaio 2021 "*3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, **fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione**;*

osservando che:

- il collegio richiama ancora tutti i propri verbali e relazioni ove sono state trattate le modifiche dell'art. 40 quater - L.R. 7/2001 avvenute con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 che qui si richiamano;
- con l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2026-2028 (art. 5, 6 e 7 del DDL 145/2026 e allegato C, D e F ed G ed O per il tesoriere) tenuto conto che le variazioni proposte riguardano:

a) annualità 2026

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 220.593.468,20	€ 12.565.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 208.028.468,20	-
SPESE	€ 465.789.396,19	€ 257.760.927,99
TOTALE SPESE	€ 208.028.468,20	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le proprie attività, come previsto dall'art. 22 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- che l'assestamento e la variazione conseguenti non prevedono movimentazioni del fondo di riserva;
- sull'accantonamento all'FCDE 2026 si rappresenta graficamente quanto descritto nella seguente tabella:

anno	Accantonamento complessivo FCDE
2026	60.510.390,18
2027	51.409.245,91
2028	57.041.957,81

- relativamente alla situazione degli accantonamenti al **Fondo rischi per contenzioso**, l'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari ad euro **26.118.478,87**. Tale dato non ha subito nessuna variazione rispetto a quanto evidenziato a rendiconto 2025,

La tabella di dettaglio in nota integrativa è la seguente:

RIEPILOGO FONDO CONTENZIOSO ANNO 2025

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2025	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2025 (A)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	2.984.218,64	1,00	2.984.218,64	2.984.218,64
CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	8.390.292,82	0,45	3.775.631,77	3.775.631,77
CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie	137.333,33	1,00	137.333,33	137.333,33
CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	32.636.009,42	0,45	14.686.204,24	14.686.204,24
TOTALI		**44.147.854,21**		**21.583.387,98**	**21.583.387,98**

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2025	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2025 (B)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE REMOTE	Controversie non sanitarie	1.003.202,92	**0,01**	10.032,03	10.032,03
CAUSE REMOTE	Controversie sanitarie	0,00	**0,01**	0,00	0,00
TOTALI		**1.003.202,92**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
TOTALI CAUSE		**45.151.057,13**		**21.583.387,98**	**21.583.387,98**

SPESE LEGALI	
CAUSE POSSIBILI E PROBABILI (C)	1.447.901,00
CAUSE REMOTE	217.000,00
TOTALE SPESE LEGALI	**1.664.901,00**

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO (A+B+C)	**23.031.288,98**

RIEPILOGO FONDO CONTENZIOSO ANNO 2025 - CONTROVERSIE TRIBUTARIE

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2025	PERCENTUALE DI COPERTURA		VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2025 (A)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE POSSIBILI	CONTROVERSIE TRIBUTARIE	6.793.755,31	0,45		3.057.189,89	3.057.189,89
CAUSE PROBABILI	CONTROVERSIE TRIBUTARIE	0,00	1,00		0,00	0,00
TOTALI		**6.793.755,31**			**3.057.189,89**	**3.057.189,89**

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2025	PERCENTUALE DI COPERTURA		VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2025 (B)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE REMOTE	CONTROVERSIE TRIBUTARIE	0,00	**0,01**		0,00	0,00
TOTALI		**0,00**	**0,01**		**0,00**	**0,00**

SPESE LEGALI	
CAUSE POSSIBILI E PROBABILI (C)	30.000,00
CAUSE REMOTE	0,00
TOTALE SPESE LEGALI	**30.000,00**

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO (A+B+C)	**3.087.189,89**

Dalla ricognizione effettuata nel mese di maggio 2026, a seguito delle richieste di attestazione sulla situazione debitoria notificate a tutti i Responsabili dei Settori regionali, e delle relative risposte, sono emerse alcune fattispecie che configurano contenziosi potenziali di nuova formazione, così determinate:

- Sentenza n. 21 del 21.01.2026 Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello – Regione Piemonte - Impegno €. 6.160,81 per spese legali; liquidato con Atto n. 1625/2026.
- Sentenza Tribunale Regionale Acque Pubbliche n. 860/2026 del 14.04.2026 Dardanelli Antonio s.r.l. / Regione Piemonte Impegno presunto di €. 7.433,03 per spese legali;
- Sentenza T.A.R. Piemonte n. 1004/2026 del 06.05.2026 - Fondazione Orizzonte Speranza / Regione Piemonte Impegno presunto di €. 2.918,24 per spese legali.
- Corte di Giustizia tributaria di Torino Sentenza di I grado n. 65 del 28/01/2026 - appello in itinere - add. reg. all'accisa sul gas naturale importo di euro 26.892,26.
- Giudice di Pace di Torino, II Sezione Civile, n. 513/2026, depositata il 25/02/2026 - sanzioni amm. ve - euro 457,64 per spese legali già liquidate.

Inoltre nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2026 è stato notificato dalle Direzioni Sanità e dall'Avvocatura regionale un contenzioso di nuova formazione derivante dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria come segue:

- N. Prot. 00040096 del 22/05/2026, Contenziosi A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino/Regione Piemonte –R.G. 20809/2024 (Trib. Civile Torino) e R.G. 4416/2025 (Trib. Lavoro Torino). La vertenza si è chiusa con un Atto transattivo (in corso di stipula) con oneri a carico Regione per euro 266.666,00 più spese legali per euro 36.478,00 (già liquidati).

Le nuove fattispecie hanno trovato copertura all'interno dei capitoli 135557/2026 (oneri da contenzioso derivanti da transazioni giudiziarie e da sentenze esecutive) e 196363/2026 (fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi).

- in merito al **fondo perdite società partecipate** il rendiconto generale (ddl 139/2026) dà conto della rilevazione effettuata dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, tenuto conto dell'ultimo bilancio approvato (bilancio 2024), dell'analisi dei bilanci di verifica 2025 e delle comunicazioni di aggiornamento in merito alle partecipazioni indirette sulle stime di pre-chiusura dei bilanci 2025, quantificando l'accantonamento nel rendiconto generale 2025 (allegato 22) per un totale di **euro 1.470.509,12,** integralmente per partecipazioni indirette da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.P.A, di cui alla data del presente provvedimento non è stato richiesto il reintegro. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*" per partecipazioni dirette non sono emerse necessità di ulteriori accantonamenti a carico del bilancio corrente a copertura di potenziali perdite

societarie derivanti dall'esercizio 2025.

L'art. 21 del T.U.S.P. (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.) rubricato *"Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*" prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste ultime debbano accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo apri al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il rendiconto generale (ddl 139/2026) dà conto della rilevazione effettuata dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, tenuto conto dell'ultimo bilancio approvato (bilancio 2024), dell'analisi dei bilanci di verifica 2025 e delle comunicazioni di aggiornamento in merito alle partecipazioni indirette da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.P.A (nota prot. 15793 del 26 marzo 2026) sulle stime di pre-chiusura dei bilanci 2025, si riporta il riepilogo della quantificazione dell'accantonamento per un totale di euro 1.470.509,12, di cui alla data del presente provvedimento non è stato richiesto il reintegro.

L'importo accantonato tiene conto della copertura delle perdite delle partecipazioni dirette, in particolare di Finpiemonte Partecipazioni SPA come risultante dalla nota prot. 15793 del 26 marzo 2026 e delle perdite delle partecipazioni indirette non coperte, in ragione :

- della percentuale di partecipazione detenuta da Finpiemonte Partecipazioni SPA e dell'incidenza della quota regionale in Finpiemonte Partecipazioni SPA;
- dell'andamento delle partecipate indirette risultante dai bilanci di verifica 2025;
- delle comunicazioni delle partecipate dirette in ordine ai monitoraggi della gestione in corso d'anno:
- riguardo ai **residui**. la situazione dell'anzianità dei residui attivi e passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2025 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni":

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0	0	0	25.188.363,10	97.599.045,10	48.874.871,21	225.044.139,43	841.176.326,07	1.237.882.744,91
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.878.710,38	7.612,83	1.468.133,04	17.782.613,76	8.068.256,89	12.255.770,32	12.239.231,14	284.275.231,47	341.975.559,83
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.092.715,85	839.337,92	714.001,97	62.904.487,72	47.099.189,55	103.911.919,16	98.883.948,02	55.014.611,41	382.460.211,60
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.716.972,78	1.616.544,19	5.805.482,40	7.823.544,54	45.720.899,17	44.067.729,28	129.830.422,87	197.105.638,54	441.687.233,77
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	121.744,73			421.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.023.035,68	1.061.207,28	8.295.229,40
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00								0,00
Totale complessivo		28.810.143,74	2.463.494,94	7.987.617,41	114.120.735,44	201.776.681,03	211.488.515,04	467.020.777,14	1.378.633.014,77	2.412.300.979,51

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
1	Spese correnti	133.030,02	19.730,02	264.060,44	23.262.880,16	901.965,55	53.756.891,74	153.481.489,41	1.037.322.975,83	1.269.123.023,17
2	Spese in conto capitale	23.842.485,16	499.722,57	1.482.654,48	15.283.593,40	3.572.742,94	11.916.426,98	28.876.929,78	300.171.417,55	385.645.972,86
3	Spese per incremento attività finanziarie			2.910.000,00	3.000.000,00				160.000,00	6.070.000,00
4	Rimborso Prestiti								0,00	0,00
Totale complessivo		23.975.515,18	519.452,59	4.656.714,92	41.546.473,56	4.474.708,49	65.673.318,72	182.338.419,19	1.337.654.393,38	1.660.838.996,03

- Nel ddl di assestamento le variazioni fra l'ammontare dei residui finali definiti nel rendiconto generale 2025, rideterminati rispettivamente in euro 6.250.678.348,72 di residui attivi ed euro 6.674.266.097,90 di residui passivi, e l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026, sono

rappresentate nell'allegato A del DDL in esame per un totale di euro per i residui attivi 2.261.636,40 e per un totali di euro -93.679.888,78 per i passivi.

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi il collegio in sede di rendiconto ribadisce all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote;
- che il collegio ha chiesto di ricevere eventuali dichiarazioni in merito ai debiti fuori bilancio, o la attestazione che non fossero pervenute richieste di riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio, oltre ad avere notizie in merito ad una eventuale ricognizione effettuata per l'assestamento;
- non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte della Giunta;

Applicazione avanzo

Al 31 dicembre 2025 il rendiconto aveva evidenziato il seguente quadro del risultato di amministrazione, comprensivo degli emendamenti:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025 **ALLEGATO 11)**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				310.279.888,29
RISCOSSIONI	(+)	2.189.488.671,56	13.914.293.502,46	16.103.782.174,02
PAGAMENTI	(-)	2.547.470.894,11	13.550.911.452,76	16.098.382.346,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			315.679.715,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			315.679.715,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.102.173.298,81	3.148.505.049,91	6.250.678.348,72
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				2.057.095,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.456.973.760,60	3.217.292.337,30	6.674.266.097,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			401.421.325,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			489.855.960,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			-999.185.320,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	457.324.374,90
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	1.470.509,12
Fondo contenzioso	26.118.478,87
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	15.381.966,47
Totale parte accantonata (B)	509.509.779,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.679.537,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	108.814.982,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	133.762.335,06
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.644.408.528,34
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

In particolare, il dettaglio delle poste è il seguente:

- **ACCANTONAMENTI (totale euro 509.509.779,36)**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 457.324.374,90;
- Accantonamento residui perenti: euro 9.214.450,00;
- Fondo anticipazioni liquidità: euro 0,00;
- Fondo perdite società partecipate euro 1.470.509,12;
- Fondo contenzioso: euro 26.118.478,87;
- Altri accantonamenti: euro 15.381.966,47

- **parte VINCOLATA (totale euro 133.762.335,06)**
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 24.679.557,27;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 108.814.982,48;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 0,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 267.795,31;
- Altri vincoli: 0,00;

- **parte DESTINATA agli investimenti**
- pari ad euro 1.951.093,27

In ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, con il presente Assestamento di bilancio si applicano al bilancio 2025 quote della parte vincolata per 23.539.051,26 come riepilogato nel seguente prospetto

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA				ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA	
Cap.	**denominazione**	**EURO**	**Cap.**	**denominazione**	**EURO**
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI, TRASFERIMENTI E ATTRIBUITI DALL'ENTE	22.857.846,92	Capp. Vari Vedasi allegato B) all'Assestamento di bilancio - applicazione a bilancio risorse vincolate 2025		
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	681.204,34			
	TOTALE	23.539.051,26			

Copertura disavanzo

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E) e, se negativo, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. In merito al disavanzo, è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e, di conseguenza, solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti, l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro. Già nelle relazioni al rendiconto il collegio aveva inserito alcune considerazioni nelle osservazioni e suggerimenti, tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica. Per quanto riguarda le ragioni per cui il Piano di rientro approvato con DCR 128-22795 del 28 ottobre 2025 non contiene le quote relative al maggior recupero si fa presente che il riparto finale tra le RSO è stato pubblicato solo in data successiva (il 21 novembre 2025).

La Regione Piemonte è soggetta dal 2015 ad un piano di rientro pluriennale, nel quale coesistono più componenti, ovvero:

a) disavanzo ordinario (con ripiano decennale - dal 2018 ventennale), con scadenza 2037;

b) disavanzo da riaccertamento straordinario residui (ripiano trentennale), con scadenza 2044.

Un'ulteriore componente, ovvero il disavanzo pregresso da anticipazione di liquidità ex DL 35/2013, già soggetto a ripiano trentennale, a decorrere dal rendiconto 2025 è stato cancellato dal bilancio in ottemperanza ai commi da 638 a 643 dell'articolo 1 della legge 199/2025, concernenti le disposizioni relative alle modalità di cancellazione della restituzione delle anticipazioni residue di liquidità da parte delle regioni, ed i correlati impegni da assumere.

Inoltre sempre la legge 199/2025 ha disposto - per gli enti in disavanzo strutturale come la Regione Piemonte - delle nuove modalità di recupero anticipato del disavanzo, disponendo la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La regione Piemonte ha ottemperato agli ulteriori adempimenti previsti dalle norme citate con propria DCR 144 - 8582 del 14 aprile 2026, che contiene l'impegno della Regione Piemonte ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della legge 199/2025.

Sulla base delle scritture di rendiconto generale 2025, il disavanzo residuo al 31 dicembre 2025 ancora da ripianare negli anni successivi, in coerenza con il sopra citato Piano di rientro, è pari ad euro 1.644.408.528,34. Come osserva la Corte dei Conti, al 31 dicembre 2025, all'esito di quanto sopra e di un risultato disponibile pari a euro -1.644.408.528,34, si rileva un miglioramento di soli euro 207.496.222,85 rispetto all'esercizio precedente; pertanto, non risultano interamente recuperate tutte le quote di disavanzo applicate all'esercizio, che si chiude con un risultato di amministrazione negativo per 1.644.408.528,34. Si rileva pertanto un recupero effettivo complessivo di disavanzo pari a euro 207.496.222,85, con integrale recupero della quota di disavanzo da F.A.L., destinato peraltro a non essere più rappresentato nel risultato di amministrazione 2025, che assorbe euro 131.996.012,33.

Il recupero restante di euro 75.500.210,52 va quindi imputato alle quote di disavanzo al 31.12.2014 e al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, anche qui privilegiando il disavanzo di formazione più risalente.

Tale essendo il disavanzo ordinario al 31.12.2014, la quota di euro 51.979.836,62 deve considerarsi integralmente coperta. I restanti euro 23.520.373,90 vanno quindi a coprire, parzialmente, la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, imputata all'annualità 2025 del bilancio di previsione.

Tuttavia - osserva la Corte (Corte dei conti – Giudizio di parificazione 2025 Regione Piemonte - Volume I, pag. 228) "*va rammentato, in esito a quanto rilevato in sede di parifica del rendiconto 2024, la quota di tale disavanzo imputata al bilancio 2025 era pari a euro 56.887.705,05, in quanto comprensiva del mancato recupero al 31/12/2024 della medesima tipologia di disavanzo, ossia euro 4.925.433,58; applicandovi i rimanenti euro 23.520.373,90 del recupero effettivamente conseguito, al 31 dicembre 2025 risulta un mancato recupero della quota 2025 del disavanzo da riaccertamento straordinario pari a euro 33.367.331,15, tale importo dovrà essere immediatamente applicato al bilancio 2026, in ossequio al punto 9.2.26 del principio contabile applicato*".

Il reiterato mancato conseguimento del maggior recupero della somma di euro 25.092.992,09, richiesto ai fini del concorso alla finanza pubblica in conformità ai commi 527 e seguenti della Legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), anch'esso da applicare al bilancio regionale per l'anno 2026. Parimenti non conseguito è il maggior recupero di euro 23.036.189,47, stabilito a carico della Regione Piemonte in conformità ai commi 789 e seguenti della Legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)".

Per effetto di quanto sopra, il ripiano del disavanzo non effettuato nel 2025 da reimputare nel bilancio 2026 assomma a euro 81.496.512,71. L'assorbimento avviene mediante le variazioni contabili al bilancio inserite nel presente provvedimento, composte da un mix derivante da riduzioni di spese e da iscrizioni di maggiori entrate, derivanti da fattispecie non contabilizzate in precedenza.

Il Piano di rientro vigente, adottato con Deliberazione 19 Febbraio 2025, n. 67 - 4395 recante "*Modifica della*

deliberazione del consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317, in attuazione dell'articolo 1, comma 527 ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.", alla data di redazione del presente documento è in corso di aggiornamento con una nuova Deliberazione di Consiglio regionale, al fine di adeguare il piano di rientro pluriennale con gli aggiornamenti necessari.

	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
Analisi del disavanzo	Alla data di riferimento del rendiconto 2024 (1) (a)	Disavanzo rendiconto 2025 (2) (b)	Disavanzo ripianato nel 2025 (3) (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nel 2025 (4) (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nel 2025 (5) (e) = (d) -(c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro (D.C.R 22 dicembre 2015, n. 118 e s.m.i	675.737.875,98	623.758.039,36	51.979.836,62	51.979.836,62	-
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui 2015 (D.C.R 22 dicembre 2015 n. 119 e s.m.i.	1.044.170.862,88	1.020.650.488,98	23.520.373,90	56.887.705,05	33.367.331,15
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,,					-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	131.996.012,33	131.996.012,33	-
Maggior recupero - Contributo alla finanza pubblica Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (anno 2024)				25.092.992,09	25.092.992,09
Maggior recupero - Contributo alla finanza pubblica Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (anno 2025)				23.036.189,47	23.036.189,47
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cancellazione anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013)		-3.029.495.778,73			
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale	**4.881.400.529,92**	**1.644.408.528,34**	**207.496.222,85**	**288.992.735,56**	**81.496.512,71**

Tabella di copertura del disavanzo per esercizio

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO (5) rendiconto 2025	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 - quota residua e copertura per esercizio	623.758.039,36	162.002.618,18	122.237.436,62	122.237.436,62	217.280.547,94
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 - quota residua e copertura per esercizio	1.020.650.488,98	85.329.602,62	51.962.271,47	51.962.271,47	831.396.343,42
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ex DL35/2013 (solo per le regioni) - quota residua e copertura per esercizio	3.029.495.778,73				
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cancellazione anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013)	-3.029.495.778,73				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale quota residua e copertura per esercizio	**1.644.408.528,34**	**247.332.220,80**	**174.199.708,09**	**174.199.708,09**	**1.408.783.272,92**

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.
Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è inserito per la prima volta nell'allegato a/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025.
L'allegato a/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevede la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo è effettuato nell'esercizio 2025.

Andamento riscossione e accertamento entrate

PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE – ASSESTATO

Le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al D.lgs. n.118/2011.

Il Collegio prende atto che nella predisposizione del presente disegno di legge si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate. Dalle verifiche effettuate è emerso l'allineamento degli accertamenti effettuati in corso d'anno - alla data di predisposizione del presente ddl - con le previsioni di competenza contenute nel Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, anche alla luce delle proiezioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2026, nonché il permanere degli equilibri di bilancio.

A tale proposito si richiama che le iscrizioni in entrata, e parallelamente gli stanziamenti in spesa, riguardanti fondi a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all'atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione dei riparti o di altri elementi necessari per l'iscrizione stessa, avvengono di norma in corso d'esercizio con atto amministrativo a valere sul bilancio finanziario gestionale, sulla base delle comunicazioni e/o decreti degli enti erogatori.

Riguardo alla necessità della puntuale verifica degli equilibri in sede di assestamento, la stessa Corte dei conti nella recente parifica del rendiconto 2024 si è espressa ricordando la disposizione dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011: "*La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Si tratta di un'operazione che deve verificare l'intero bilancio in tutte le sue voci di entrata e uscita, rivalutando ed, eventualmente, rimodulando il complesso delle previsioni dei flussi finanziari al fine di mantenere il pareggio finanziario in ottica di equilibrio sostanziale della gestione, sia di competenza che di cassa; l'assestamento del bilancio risulta, quindi, strettamente collegato al tema della salvaguardia degli equilibri, assicurando il pareggio finanziario della competenza e gli equilibri, di competenza e di cassa, della gestione in corso. È necessario, pertanto che, data l'importanza che assume la fase di assestamento del bilancio nella verifica degli equilibri (anche alla luce della particolare situazione finanziaria che caratterizza la Regione Piemonte – la quale si trova a dover ripianare ancora un considerevole disavanzo, laddove, peraltro, con riguardo all'esercizio 2024, il valore dell'equilibrio complessivo ("D3") risulta negativo, nonché – come si vedrà – si sono rilevate difficoltà di liquidità), per il futuro, non si ripetano più situazioni come quelle già verificatesi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 – oggetto di osservazione da parte della Sezione -; si invita, quindi, la Regione ed il Collegio dei Revisori ad una maggiore, proficua e costruttiva collaborazione al fine di procedere in conformità alla normativa di riferimento rispetto all'assestamento di bilancio, che deve essere inteso in termini sostanziali e non come mero adempimento*".

Nota integrativa

Il collegio rileva che a norma dell'art. 50 del D.Lsg 118/2011 si riporta che:

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere".

* * *

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2026-2028 dalla manovra di assestamento e le variazioni di bilancio conseguenti l'assestamento quanto alle previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
c) le modalità' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."

e che tale documento è stato inserito tra i documenti quali allegato obbligatorio – pur rinviandosi alle osservazioni in paragrafo dedicato;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione ed innesca quindi la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sforamento del termine;

- si prende atto della volontà dell'ente di rispettare i termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011;
- che tutte le norme citate nella presente relazione richiamano l'ente alla necessaria verifica delle previsioni di entrata e di uscita e degli investimenti tramite il cronoprogramma, e anche l'art. 23 del regolamento di contabilità evidenzia "*Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario le Direzioni della Giunta segnalano ai Settori competenti in materia di bilancio e Ragioneria le eventuali maggiori e minori spese o entrate non previste nel bilancio di previsione, oltre a tutti gli interventi che richiedono la verifica degli equilibri di bilancio, ivi compresi i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del D.lgs. 118/2011. Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e previa verifica delle previsioni con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Settore competente in materia di bilancio predispone lo schema di deliberazione di approvazione del disegno di legge di assestamento di bilancio" ;*

Tutto quanto fin qui esposto e premesso, il Collegio, sulla base della documentazione ricevuta e messa a disposizione, delle informazioni raccolte, tenuto conto dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenzia che le variazioni di bilancio correlate alla delibera di assestamento per l'esercizio 2026-2028 appaiono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste e degli accertamenti e delle riscossioni fino ad oggi registrate ;
- congrue sulla base delle spese da impegnare;
- coerenti in relazione agli strumenti di programmazione.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

23 luglio 2026

L'organo di Revisione

Dott. Paolo ZOCCOLA (Presidente)

—

Dott. Giorgio CAVALITTO(Componente)

Dott. Umberto SPAGONI (Componente)